

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2016 PER IL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA

sottoscritto il 09/xi/2017 in Roma

In data 09/11/2017 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2016 per il personale medico:

PER L'INPS

Il Presidente o suo delegato

Il Direttore o suo delegato

Il Direttore Risorse Umane

Il Direttore Comunicazione e Controllo di

Il Direttore Centrale Organizzazione e sistemi informativi

Il Direttore Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale della Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

FIALP CISAL

ANMI FEMEPA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

FLEPAR

FP CIDA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009, sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2016.

TITOLO II
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2

Fondo per la retribuzione accessoria dei medici

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area medica è costituito ai sensi dell'art. 40, comma 1, biennio economico 2006-2007 e dell'art. 11, comma 1, biennio economico 2008-2009 del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, come modificata e integrata dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 nonché dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.
1. Il fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2016 a € 32.298.975,43 ed è ripartito in base ai criteri di seguito individuati.

P. M.



TITOLO III
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO

Articolo 3
Retribuzione di posizione

1. Le parti confermano in € 38.735,00, il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2^a fascia di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) del CCNL 1994/97 - biennio economico 1996/97.

Articolo 4
Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica e specifico
trattamento economico per il personale medico della 2^a fascia con incarico
quinquennale

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 20 titolari di centri medici legali provinciali con funzione di coordinamento regionale siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le stesse indennità previste per i coordinatori centrali medico-legali e indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^a fascia funzionale con incarico quinquennale.
2. Le parti convengono altresì che, sempre in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 86 titolari di centri medici legali provinciali siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le indennità indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2^a fascia funzionale con incarico quinquennale.

Articolo 5

Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della 1^ fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti del personale medico della 1^ fascia funzionale titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale, per il presidio delle residue competenze ex Enpals, ai sensi della circolare n. 81 del 14 maggio 2013 nonché per il personale medico transitato dalla Croce Rossa Italiana (CRI) ai sensi del DM del 14 settembre 2015, siano corrisposte, le indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica indicate in dettaglio negli allegati 1, 2 e 3.

Articolo 6

Indennità di coordinatore generale

2. Le parti confermano in € 70.987,41 la misura dello specifico compenso annuo lordo da corrispondere ai sensi del combinato disposto del punto 3 dell'art. 21 dell'Accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL 94/97 relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali e del punto 2 dell'art. 36 del CCNL per il biennio economico 1996/97, al Coordinatore generale dell'area medica per lo svolgimento dell'incarico per 12 mensilità.
3. E' altresì confermata la misura del compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal precedente comma, da corrispondere per 12 mensilità, al Coordinatore Centrale con funzioni vicarie del Coordinatore Generale.

Articolo 7

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato per il personale medico è disciplinata dall'art. 21 del CCNL 14/04/1997 richiamato dall'art. 80, comma 1 lett. e) del CCNL 1°/08/2006 ed è attribuita garantendo sia la selettività della corresponsione che la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi.

2. Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è quindi attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% alla qualità della prestazione svolta sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione in uso nell'Ente nel periodo di riferimento ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.
3. Le parti convengono che le risorse finanziarie relative alla retribuzione di risultato siano ripartite in base ai seguenti parametri:
 - a) COEFF. 100 al medico di I° livello - componente di Commissioni Mediche Territoriali e per i medici di prima e di seconda fascia provenienti dalla CRI in fase di affiancamento;
 - b) COEFF. 115 al medico di II° livello - presidente di Commissione Medica Territoriale UOC; ai responsabili UOS e per il presidio ex Enpals, ai componenti/delegati CMS e ai medici delegati responsabili di UOC e al personale medico inviato in missione per le attività di verifica per almeno 30 giorni all'anno;
 - c) COEFF. 145 al medico di II° livello CGML - presidente della Commissione Medica Superiore.
4. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato sono ripartite, in proporzione a quelle già corrisposte, ai medici che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di risultato ed il 95% del valore percentuale relativo alla qualità della prestazione.
5. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 3.710.316,41 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, definiti per l'anno 2016 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione già in uso nell'Ente.
6. Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto

dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.

Articolo 8

Verifica della performance e retribuzione di risultato

1. In relazione agli obiettivi di risultato fissati dall'Ente, trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi.
2. In esito alle suddette verifiche e nel limite del 15% delle somme previste per la retribuzione di risultato, sarà corrispondentemente erogato un pagamento pro quota della predetta retribuzione per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno in corso e marzo dell'anno successivo. Il saldo, comprensivo anche della quota relativa alla valutazione sulla qualità della prestazione individuale, sarà corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.


Articolo 9

Prestazioni di lavoro straordinario

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1 del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell'orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.
2. I relativi oneri, definiti nella misura dell'1% del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 2, comma 1 del presente contratto, sono a carico del Fondo medesimo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
Disposizioni Finali

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente contratto collettivo nazionale integrativo, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato. In tal caso, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo avvicinamento agli stessi, secondo le percentuali di cui al comma 4 dell'art. 7.
- 

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE
DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2^ F.	COORDINATORE GENERALE	9.887,04
2^ F.	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	8.337,60
2^ F.	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	8.337,60
2^ F.	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SANITARIA	7.821,12
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE - PRESIDIO EX ENPALS	8.895,36
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	7.821,12

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE DEL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2^ F.	COORDINATORE GENERALE	10.713,94
2^ F.	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	6.466,04
2^ F.	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	5.691,36
2^ F.	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SANITARIA	4.069,68
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE - PRESIDIO EX ENPALS	5.443,46
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	4.069,68

**MISURE DELLA INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DEL
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

FASCIA	POSIZIONE	IMPORTO € annui
2^ F.	COORDINATORE GENERALE	10.329,12
2^ F.	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	10.329,12
2^ F.	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	10.329,12
2^ F.	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SANITARIA	7.746,84
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE - PRESIDIO EX ENPALS	10.000,00
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	7.746,84

**MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL
PERSONALE MEDICO DI II FASCIA**

FASCIA	POSIZIONE	%
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	35
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	22
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	12

